



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 47

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Tomaello, Marcato e Vianello

**ISTITUZIONE DEL PREMIO “ELENA LUCREZIA CORNARO
PISCOPIA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 marzo 2026.

ISTITUZIONE DEL PREMIO “ELENA LUCREZIA CORNARO PISCOPIA”

Relazione:

L’8 marzo di ogni anno si celebra la Giornata internazionale della donna, ricorrenza che richiama l’attenzione sui progressi conseguiti in ambito sociale, culturale, economico e politico, nonché sulle criticità che ancora interessano la piena valorizzazione del contributo femminile nella società contemporanea. Analogamente, il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta un momento di riflessione collettiva e di rinnovato impegno istituzionale nella promozione del rispetto, della dignità e del riconoscimento del ruolo delle donne nella comunità civile.

In tale cornice valoriale si inserisce la presente proposta di legge, che intende istituire il Premio “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia” quale strumento concreto di riconoscimento e promozione del merito femminile nel campo della cultura, dell’arte e del sapere.

La figura di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna al mondo a conseguire una laurea, in filosofia, presso l’Università degli Studi di Padova nel 1678, costituisce un riferimento di straordinaria rilevanza storica e simbolica. La sua vicenda rappresenta non solo un primato accademico, ma l’affermazione del valore universale della conoscenza, dell’impegno intellettuale e della dedizione allo studio, elementi che hanno contribuito a definire l’identità culturale del Veneto e la sua proiezione europea.

L’istituzione del Premio intende pertanto valorizzare cittadine venete o di origine veneta che si siano particolarmente distinte nella promozione e diffusione dei valori culturali, artistici e intellettuali legati all’eredità della Cornaro, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale e sociale della comunità regionale.

Il riconoscimento può essere conferito anche a enti, associazioni, fondazioni e organismi che operano per la valorizzazione delle donne nella vita sociale, economica, culturale e istituzionale, ovvero che realizzano iniziative o attività di ricerca coerenti con le finalità della legge, favorendo il coinvolgimento delle diverse componenti della società civile e del mondo economico e sociale.

Il Premio, attribuito con cadenza annuale mediante procedura pubblica disciplinata dalla Giunta regionale, è conferito dal Presidente della Regione e consiste nell’erogazione di un contributo economico pari a euro 5.000,00.

Nel caso di attribuzione a persona fisica, tale importo assume natura di premio al merito; qualora conferito a istituzioni o soggetti associativi, è destinato al sostegno di attività e progetti coerenti con le finalità della legge.

Con l’istituzione del Premio “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”, la Regione del Veneto intende pertanto affiancare ai momenti di riflessione rappresentati dall’8 marzo e dal 25 novembre un’iniziativa di carattere concreto e simbolico, volta a riconoscere e promuovere esempi di eccellenza culturale e civile nel solco della propria tradizione storica.

ISTITUZIONE DEL PREMIO “ELENA LUCREZIA CORNARO PISCOPIA”

Art. 1 - Istituzione e finalità del Premio “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”.

1. È istituito il Premio “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”, quale forma di riconoscimento destinata a cittadine venete o di origine veneta che si siano particolarmente distinte nella promozione e diffusione dei valori culturali, artistici e intellettuali legati alla figura e all’eredità di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

2. Il premio di cui al comma 1 può essere assegnato anche agli enti, associazioni, fondazioni e organismi che operano per la valorizzazione delle donne nella vita sociale, economica, culturale e istituzionale ovvero che realizzano iniziative o attività di ricerca con le medesime finalità, assicurando il più ampio coinvolgimento delle componenti della società civile e delle rappresentanze del mondo economico e sociale.

Art. 2 - Conferimento del Premio.

1. Il Premio di cui all’articolo 1 è conferito dal Presidente della Regione, in coerenza con le finalità e i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Il Premio consiste nell’erogazione di un contributo economico pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00).

3. Qualora il riconoscimento sia attribuito a una persona fisica, l’importo di cui al comma 2 è conferito a titolo di premio al merito.

4. Qualora il riconoscimento sia attribuito a istituzioni o ad altri soggetti associativi, l’importo di cui al comma 2 è destinato al sostegno di attività, progetti o iniziative coerenti con le finalità della presente legge.

Art. 3 - Procedura di assegnazione.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative del Premio e approva, con cadenza annuale, un avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

2. Le candidature possono essere presentate:

- a) da enti pubblici, associazioni, fondazioni o organismi che promuovono iniziative che valorizzino le donne nella vita sociale, economica, culturale e istituzionale;
- b) da università, istituti scolastici e centri di ricerca;
- c) da componenti della società civile, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. È ammessa l’autocandidatura esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla Giunta regionale.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 5.000,00 (cinquemila), per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026 - 2028.

3. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle leggi di bilancio.

INDICE

Art. 1 - Istituzione e finalità del Premio “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”.....	3
Art. 2 - Conferimento del Premio.....	3
Art. 3 - Procedura di assegnazione.....	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3